



CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI

Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte

L'Organismo di Composizione della Crisi ed il Gestore della Crisi

*Marco Carbone Referente OCC Roma
Giancarlo Angelucci Referente OCC Tivoli*





OCC

- requisiti
- funzioni
- obblighi
- responsabilità
- regolamento

REFERENTE

- requisiti
- funzioni
- responsabilità
- liquidazioni compensi
- obblighi e doveri

GESTORE

- requisiti
- funzioni
- obblighi
- responsabilità





GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

LEGGE 27.1.2012 nr. 3

La struttura della legge

SEZIONE I -
Procedura di
Composizione
Della crisi

§ 1 Disposizioni generali (artt. 6-9)

§ 2 Accordo di composizione della crisi (artt. 12 bis – 12 ter)

§ 3 Piano del consumatore (artt. 12 bis – 12 ter)

§ 4 Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano
(artt. 13 – 14bis)

SEZIONE II –
Liquidazione del
Patrimonio

Artt. 14 ter – 14 terdecies

SEZIONE III –
Disposizioni
comuni

Artt. 15 - 20



GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

LEGGE 27.1.2012 nr. 3

Art. 15 comma 1

Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento **enti pubblici** dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'[articolo 2](#) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'[articolo 22](#), comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.



GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

D.M. nr. 202 del 24.9.2014 (G.U. 27.1.2015 nr. 21) in vigore dal 28.1.2015

La struttura del D.M.

CAPO I - Disposizioni Generali	Artt. 1-2
CAPO II SEZIONE I – Requisiti e procedimento d'iscrizione	Artt. 3 – 8
CAPO II SEZIONE II – Obblighi dell'Organismo e del gestore della crisi	Artt. 9 - 13
CAPO III SEZIONE I Disposizioni generali	Artt. 14 – 15
CAPO III SEZIONE II Determinazione dei Compensi	Artt. 16 - 18
CAPO IV Disciplina transitoria	Artt. 19 -20



GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

**LA LEGGE CONFERISCE LORO
UN RUOLO ASSOLUTAMENTE
CENTRALE NELLE
PROCEDURE**

**GLI O.C.C. DEVONO ESSERE
ISCRITTI IN APPOSITO
REGISTRO TENUTO PRESSO IL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**SOLO IN DATA 27.01.2015 E' STATO
PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE
N.202/2014 CHE STABILISCE MODALITA'
E CONDIZIONI IN BASE A CUI GLI O.C.C.
POTRANNO LEGITTIMAMENTE OPERARE**



GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Istituzione del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento (art. 3 dm)

- La gestione del registro deve avvenire in modalità informatiche;
- L'elenco degli organismi e dei gestori è pubblico.

Sezione A

Organismi iscritti di diritto:

- Organismi di conciliazione delle CCIAA
- Segretariato sociale
- Ordini professionali:

avvocati, commercialisti e notai

Elenco dei gestori della crisi

Sezione B

Altri Organismi

Elenco dei gestori della crisi



Registro ORGANISMI DI COMPOSIZIONE Della Crisi da Sovraindebitamento

Numero Organismo	Denominazione	Sezione	Indirizzo	Città	Cap	Sito Web	Email	Telefono	Fax
1	Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento - ODCEC di Roma	A	Via Flaminia, 328 /330	Roma	00196	www.odcec.roma.it	occ@pecodcec.roma.it	06-98381175	06-36721220
2	Organismo di composizione della crisi - Commercialisti Bologna	A	Piazza Dè Calderini, 2	Bologna	40124	www.dottcomm.bo.it	occ@dottcomm.bo.legalmail.it	051-264612	051-230136
3	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC - Commercialisti Verona)	A	Via Tezone, 5	Verona	37122	www.odcec.verona.it	occ@odcecverona.it	045-8031010	045-9298013
6	La Tutela Degli Onesti, Organismo del Comune di Acireale	B	Piazza Duomo, 1	Acireale	95024	www.comune.acireale.ct.it	protocollo@pec.comune.acireale.ct.it	3392000463	



Il **RESPONSABILE DEL REGISTRO** valuta, ai fini dell'iscrizione dell'organismo, la sussistenza dei requisiti richiesti dal regolamento

Requisiti Sezione A

- Referente con adeguato grado d'indipendenza
- polizza assicurativa non inferiore a 1.000.000,00
- conformità del regolamento

Requisiti Sezione B

- costituzione quale articolazione interna ente pubblico
- Referente con adeguato grado d'indipendenza
- polizza assicurativa non inferiore a 1.000.000,00
- almeno 5 gestori che svolgano attività in via esclusiva
- conformità del regolamento
- sede organismo



GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Sospensione e cancellazione dal registro

Viene disposta dal responsabile la sospensione dal registro per gli Organismi che (art. 8 del DM 202/2014):

- successivamente all'iscrizione, perdono i requisiti richiesti (di cui all'art. 4 co. 3 e 4 del DM 202/2014);
- non siano in possesso dei requisiti già al momento dell'iscrizione (salvo per i casi più gravi, nei quali viene disposta direttamente la cancellazione dell'Organismo di composizione della crisi dal registro).

La sospensione opera per un periodo non superiore a 90 giorni, decorso il quale l'Organismo di composizione della crisi viene cancellato qualora persista la mancanza dei requisiti.

L'Organismo, poi, viene cancellato dal registro qualora non abbia svolto almeno 3 procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio.

L'Organismo di composizione della crisi cancellato dal registro non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.

Per i provvedimenti di sospensione e cancellazione, il responsabile può acquisire informazioni dagli Organismi, anche nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti



I GESTORI DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Requisiti iscrizione Gestori della crisi (art. 4 dm)

- laurea magistrale in materie economico giuridiche (ragionieri iscritti presso Ordine professionale TAR Lazio 4.11.2015 n. [12457](#) e nota informativa CNDCEC 6.11.2015 n. [91](#)).
- specifica formazione tramite partecipazioni a corsi di durata non inferiore a duecento ore (40 ore per gli iscritti presso gli ordini di cui al comma 2) organizzati anche da soggetti di cui al comma 2 (ordini professionali ecc. in convenzione con università)
- svolgimento presso uno o più organismi, curatori, commissari o delegati alle vendite di un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi
- aggiornamento biennale di durata non inferiore a 40 ore acquisito presso gli ordini professionali di cui al comma 2 o ad università a partire dal 28 gennaio 2018 (art. 19 dm)



I GESTORI DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Requisiti **onorabilità** iscrizione Gestori della crisi (art. 4 dm) segue

Il gestore della crisi non deve:

- versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'[art. 2382 c.c.](#), in tema di amministratori di spa; quindi, non possono assumere la qualifica di gestore della crisi **l'interdetto, l'inabilitato, il fallito**, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria (ai sensi del DLgs. [159/2011](#));
- essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, relativo alle disposizioni penali in materia di società e consorzi, nel RD [267/42](#), in materia fallimentare, e nell'[art. 16](#) della L. 3/2012, in materia di crisi da sovraindebitamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a 1 anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo;
- avere riportato una sanzione disciplinare diversa dal mero avvertimento.

In merito, il CNDCEC, nel PO 19.1.2017 n. 368, ha specificato che la mera apertura del procedimento disciplinare, non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, occorrendo per i suddetti reati la condanna con sentenza definitiva alla pena prefissata.



Registro GESTORI DI COMPOSIZIONE Della Crisi da Sovraindebitamento

Qualifica	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Organismo
RAG.	ABBATIELLO	ALESSANDRO	Roma	04/10/1969	1
DOTT.	ACETOSI	RICCARDO	Parma	19/08/1955	1
DOTT.	AGOSTINI	MASSIMO	Roma	28/11/1964	1
DOTT.	AGRESTI	GIOVANNI	Roma	23/06/1963	1
DOTT.SSA	ALBANESE	CHIARA	Velletri	20/07/1977	1
DOTT.	AMATO	STEFANO	Roma	25/05/1971	1
DOTT.SSA	AMEDEO	ORNELLA	Fiumefreddo Bruzio (CS)	03/05/1962	1



Obblighi dell' Organismo

Ciascun Organismo di composizione della crisi è tenuto ([art. 9](#) co. 1 del DM 202/2014):

- a istituire un elenco dei gestori della crisi;
- a istituire un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento
- trattare i dati raccolti nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali. L'articolo 15 comma 11 L. 3/2012 prevede l'utilizzo e la conservazione per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata o pec non oltre 15 giorni dalla distruzione medesima



Obblighi dell' Organismo

Ciascun Organismo di composizione della crisi è obbligato ([art. 10](#) del DM 202/2014):

- non assumere diritti ed obblighi con gli affari trattati dai gestori;
- comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera e tutte le informazioni circa gli oneri da sostenere fino alla conclusione dell'incarico;
- comunicare gli estremi della polizza assicurativa;
- nominare e revocare i gestori;
- dichiarazione dell'organismo che non si trova in conflitto d'interesse con la procedura;
- comunicare il preventivo con evidenza dettagliata di tutte le spese (compensi, contributi, ecc.);
- adottare il proprio regolamento di autodisciplina;
- comunicazione al ministero dei propri dati statistici.



Obblighi dell' Organismo

Regolamento di autodisciplina

L'Organismo di composizione della crisi deve adottare un regolamento di autodisciplina (art. 2 co. 1 lett. l) e [art. 10](#) co. 5 del DM 202/2014)³². Sono determinati nel regolamento di autodisciplina di ciascun Organismo di composizione della crisi, secondo criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori privi dei requisiti o che hanno violato gli obblighi previsti dal DM [202/2014](#) e derivanti dagli incarichi ricevuti. Nel regolamento, inoltre, viene definita la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni e i criteri di sostituzione nell'incarico.



Obblighi dell' Organismo

Il compenso spettante all'Organismo di composizione della crisi è pattuito, in primo luogo, mediante accordo con il debitore.

In particolare, la misura del compenso viene previamente resa nota mediante un preventivo che specifichi per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'accordo raggiunto con il debitore per la determinazione dei compensi, poi, deve essere comunicato anche ai creditori ([art. 10](#) co. 3 secondo periodo e 4 del DM 202/2014).

In secondo luogo, in caso di mancanza dell'accordo, i criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'Organismo incaricato dal debitore, oltre che dell'Organismo nominato dal giudice, del professionista o della società tra professionisti o dei notai nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli Organismi (di cui all'[art. 15](#) co. 9 della L. 3/2012), sono fissati dal DM [202/2014](#) agli [artt. 14 - 18](#) ([art. 14](#) co. 1 del DM 202/2014)



Obblighi dell' Organismo

RIMBORSO SPESE

Spetta all'Organismo di composizione della crisi il rimborso delle spese ([art. 14](#) co. 3 del DM 202/2014):

- generali, in maniera forfettaria nella misura compresa tra 10% - 15% rispetto all'importo del compenso;
- effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese



Obblighi dell' Organismo

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Prima di analizzare i criteri e i parametri per la determinazione dei compensi dell'Organismo di composizione della crisi, si evidenzia che ([art. 14](#) del DM 202/2014):

- nei compensi rientra l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, comprese le attività accessorie (co. 2);
- le soglie numeriche non sono vincolanti per la liquidazione (co. 4).
- sono ammessi acconti sul compenso finale ([art. 15](#) co. 2 del DM 202/2014).

Criteri di determinazione dei compensi

Per la determinazione del compenso si tiene conto dei seguenti criteri ([art. 15](#) co. 1 del DM 202/2014):

- opera prestata e risultati ottenuti;
- ricorso all'opera di ausiliari;
- sollecitudine con cui sono stati svolti compiti e funzioni;
- complessità delle questioni affrontate;
- numero dei creditori e misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.



Obblighi dell' Organismo

Parametri

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ([art. 16](#) co. 1 e 2 del DM 202/2014):

con la previsione di forme di liquidazione dei beni, l'onorario dell'Organismo di composizione della crisi (anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione) è quantificata, di regola, sulla base delle percentuali previste per la liquidazione del compenso del curatore fallimentare, differenziate rispetto all'attivo realizzato ([art. 1](#) co. 1 del DM 30/2012) e al passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano del consumatore omologato ([art. 1](#) co. 2 del DM 30/2012);

senza la previsione di forme di liquidazione dei beni, i suddetti coefficienti vengono applicati all'importo dell'attivo e del passivo emergenti dall'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o dal piano del consumatore omologati.

I compensi determinati in base alle suddette percentuali, indicate dall'[art. 1](#) del DM 30/2012, sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40% ([art. 16](#) co. 4 del DM 202/2014)⁵².

I limiti minimi e massimi previsti con riferimento alle procedure di composizione della crisi si applicano anche al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore ([art. 18](#) co. 1 del DM 202/2014).



Obblighi dell' Organismo

Successione di più Organismi e conversione della procedura

Il compenso è unico e viene ripartito secondo criteri di proporzionalità nei seguenti casi (art. 17 e [art. 18](#) co. 2 del DM 202/2014):

- successione nello stesso incarico di più Organismi o liquidatori;
- nomina di un liquidatore o un gestore per la liquidazione per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato;
- conversione dalla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a quella di liquidazione del patrimonio del debitore.




Organismo di Composizione della Crisi

Attività dell'Organismo consiste nel:

- accogliere la domanda presentata con la necessaria documentazione (predisposizione istanza e modulistica)
- nominare un professionista secondo criteri di rotazione e conferirgli l'incarico.
- comunica al debitore, il nome del gestore incaricato.



ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI





Compiti della Segreteria

Segreteria Amministrativa

E composta da:

- Segretario
- Personale dipendente scelto dall'Ordine

Ha funzioni di:

- tenuta degli elenchi
- di verifica
- tiene le comunicazioni



REFERENTE

«La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.»

(art. 2, comma 1, lett. i), decreto 202/2014)

- Requisito **indipendenza** → «Assoluta autonomia»
- **Indirizzo** e **coordinamento** O.C.C. → «Cura organizzazione e gestione O.C.C.»;
- **Distribuzione incarichi** con equità (tenuto conto natura e importanza affare);
- Tenuta ed aggiornamento **elenco gestori** della crisi;
- **Nomina** + **Sostituzione** gestori della crisi;
- **Relazione su gestione**
- **Informazioni** a Ministero su O.C.C. e Gestore della crisi;



Compiti del Referente

- Curare l'organizzazione e la gestione dell'O.C.C.
- Esaminare le domande di ammissione all'elenco dei gestori della crisi e deliberare sulla loro ammissione
- Esaminare il registro delle domande presentate
- Deliberare in merito all'ammissibilità delle domande presentate
- Nominare o sostituire il gestore della crisi
- Tenere e aggiornare l'elenco dei gestori della crisi aderenti all'organismo
- Presentare il conto finale e la relazione sulla gestione
- Comunicare al responsabile della tenuta del registro ministeriale tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo, dei suoi elenchi, delle misure di sospensione e decadenza
 - Distribuire equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, in considerazione dell'importanza dell'affare
 - Sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nell'assunzione dell'incarico da parte dell'O.C.C.
 - Comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo indicazioni circa gli oneri, i costi ipotizzabili e i dati della polizza assicurativa.



GESTORE DELLA CRISI

«La persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.»

(art. 2, comma 1, lett. f), decreto 202/2014)

- **Accettazione + Dichiarazione di indipendenza**
- **Ausiliario del Giudice** delegato alla procedura
- **Ausiliare del debitore** nell'elaborazione del piano e dell'esecuzione della proposta
- **Liquidatore** nella procedura di liquidazione del patrimonio + Gestore della liquidazione
- **Attestatore** fattibilità del piano sottostante alla proposta
- **Relazione** su: a) cause indebitamento; b) diligenza consumatore; c) ragioni incapacità adempiere;
d) resoconto solvibilità consumatore ultimi 5 anni; e) atti impugnati da creditori;
f) giudizio completezza ed attendibilità documentazione e informazioni depositate.
- **Ruolo specifico nelle diverse procedure** di composizione della crisi da sovraindebitamento



Gestore della Crisi - dichiarazione indipendenza

- da comunicarsi al Tribunale con il deposito della proposta di accordo o piano (art. 11 u.c. D.M. 202/14)
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione da rapporti di natura personale o patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza, di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2399 cod. civ. e di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore/consumatore o di aver partecipato ad organi di amministrazione o controllo dello stesso
- di non essere interdetto, inabilitato fallito o condannato a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o amministratore della società o dell'ente oppure della società controllante, controllata o soggetta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o di consulenza continuativa o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.



FUNZIONI O.C.C.

- Cura comunicazioni con creditori
- Collabora nell'elaborazione del piano sottostante alla proposta
- Esecuzione della proposta
- Formalità pubblicitarie
- Gestore della liquidazione
- Liquidatore giudiziale nell'accordo o nei piani del consumatore omologati
- Redazione della relazione particolareggiata
- Relazioni ai creditori e al giudice sui consensi espressi
- Rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano
- Verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta



L'art. 15 della legge 27/1/2012 n. 3 (G.U. 30/01/2012 n. 24) attribuisce all'organismo di composizione un ruolo di centralità nella procedura.





REATI COMMESSI DALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

SOGGETTI ATTIVI: COMPONENTE DELL'ORGANISMO (GESTORE DELLA CRISI, previsto dal regolamento ministeriale) O PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LE STESS E FUNZIONI

**RICHIESTO SOLO DOLO
GENERICO**

**FALSE
ATTESTAZIONI**

SU FATTIBILITA' DEL PIANO

SU VERICIDITA' DEI DATI CONTENUTI NELLE PROPOSTE DI ACCORDO O DI PIANO OVVERO NEI DOCUMENTI ALLEGATI

NELLE RELAZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ORGANISMO NELLE TRE PROCEDURE

**INGIUSTIFICATA
OMISSIONE O RIFIUTO
DI UN ATTO D'UFFICIO**

CAUSA DI DANNO AI CREDITORI



Compiti della Segreteria

È punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro, il componente dell'*Organismo di composizione della crisi*, ovvero il professionista facente funzioni di *Organismo*, che ([art. 16](#) co. 2 e 3 della L. 3/2012): rende false attestazioni:

in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta dell'accordo del debitore o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ([art. 9](#) co. 2 della L. 3/2012);

nella relazione particolareggiata allegata alla proposta di piano del consumatore ([art. 9](#) co. 3-*bis* della L. 3/2012);

nella relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta dai creditori ([art. 12](#) co. 1 della L. 3/2012);

nella relazione particolareggiata allegata alla domanda di liquidazione dei beni ([art. 14-ter](#) della L. 3/2012);

cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.



**Grazie per
l'attenzione**